

Roma li 25 febbraio 2019

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Dipartimento Governo del Territorio e  
Politiche Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, n. 27  
Pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto: cod. pratica prot. n. 18/276731 dell'8 ottobre 2018 PAUR – affidamento della concessione per lo sfruttamento di acqua minerale “Valle Reale”, aggiudicataria provvisoria “Gran Guizza Spa” – osservazioni.**

La società Santa Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante, quale società che ha partecipato all'avviso pubblico per lo sfruttamento di acqua minerale “Valle Reale”, in riferimento alla procedura di valutazione d'impatto ambientale prot. n. 18/676731, osserva:

1) il Dirigente del Servizio Valutazione d'Impatto Ambientale, in sede di verifica dell'adeguatezza e completezza documentale ex art. 27 *bis* comma 3 del D.lgs. n. 152/06 di cui al procedimento in oggetto con nota del 22 novembre 2018 prot. n. 327426/18 rileva che **“la procedura di Valutazione D'Impatto Ambientale deve essere estesa anche all'impianto di imbottigliamento connesso alle opere di captazione, in quanto parte di un unico processo produttivo”** precisando inoltre che: **“... il provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale non può riguardare la sola attività di estrazione ma deve essere esteso anche all'annesso impianto di imbottigliamento”**.

Pertanto, **“l'istanza relativa al PAUR deve essere integrata allegando la documentazione e gli elaborati progettuali relativi allo stabilimento...”**.

La società proponente “Gran Guizza Spa” dava seguito alla richiesta di cui sopra e trasmetteva numerosi documenti integrativi e, tra questi: *“progetto definitivo – quadro di riferimento progettuale”*.

In proposito, va subito chiarito che lo stabilimento di imbottigliamento del quale si parla risulta insistente al di fuori del perimetro della concessione “Valle Reale” essendo collocato all'interno del perimetro di altra concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale e, precisamente, all'interno della concessione “Sant'Angelo” della quale è concessionaria (uscente) la società “San Benedetto Spa”.

Nelle varie rappresentazioni cartografiche allegate al progetto (cfr. ortofoto), il limite della concessione “Valle Reale” viene costantemente indicato quale *“area di*

*rispetto*"; si ritiene trattasi di una involontaria imprecisione poiché, come correttamente indicato a pag. 4 dell'elaborato in esame, la concessione "Valle Reale" si estende su una superficie di mq 2.030.000,00 racchiusa all'interno di 8 vertici.

Pertanto, sulla base dei confini della concessione "Valle Reale", delle rappresentazioni grafiche e fotografiche nonché sulla base del titolo concessorio può ritenersi pacifico che lo stabilimento di imbottigliamento al quale fa riferimento l'elaborato progettuale, sia posto al di fuori dell'area di concessione "Valle Reale" (come si vedrà in seguito, la circostanza è pacifica ed indiscussa).

L'art. 32, n. 1, L.R. n. 15/2002 dispone; *"costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali, sempre che funzionali all'esercizio estrattivo, situate nell'area di concessione mineraria"*.

Dunque, lo stabilimento di imbottigliamento posto all'interno dell'area di concessione "Sant'Angelo" non può essere considerato opera pertinenziale posta a servizio della concessione "Valle Reale", atteso che non risulta situato all'interno di tale concessione.

È però accaduto, che la Regione Abruzzo, in vista della scadenza della concessione "Sant'Angelo" (quella all'interno della quale insiste lo stabilimento di imbottigliamento) abbia diramato *"avviso di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di acqua minerale Sant'Angelo"* (pubblicato in BURAT spec. n. 108 del 2 novembre 2018).

2) La società esponente, quale società operante nel settore delle acque minerali, e pertanto interessata ad accedere alla gara *de qua*, ha impugnato il bando per vari motivi e, tra questi, per l'omessa puntuale indicazione delle pertinenze minerarie poste a servizio della miniera "Sant'Angelo" e, segnatamente, dello stabilimento di imbottigliamento [divenuto di proprietà].

Il TAR, in accoglimento della invocata misura cautelare, ha sospeso il bando indicando i principi ai quali l'amministrazione avrebbe dovuto conformarsi in sede di riesame anche per quanto attiene l'individuazione delle pertinenze rilevando, tra l'altro, che *"il bene da mettere a gara deve essere considerato nello stato in cui si troverà alla scadenza della concessione (...)"* ribadendo, inoltre, che *"alla scadenza della concessione le opere pertinenziali diventano di proprietà regionale e devono essere prese in consegna da quest'ultima"*.

La Regione Abruzzo, non solo non ha impugnato il provvedimento *de quo*, ma ha ritenuto, in maniera espressa, di conformarsi così come risulta dalla delibera GR n. 96 del 7 febbraio 2019 ove ha precisato *"è necessario adeguarsi a quanto riportato nelle motivazioni del TAR nell'ordinanza cautelare"*.

Sulla base delle suesposte considerazioni non può, pertanto, ritenersi che lo stabilimento di imbottigliamento del quale si discute sia nella diponibilità della Gran Guizza S.p.a., così come la stessa ha ritenuto sia nell'ambito del procedimento di v.i.a. sia in relazione al richiesto PAUR stante il suo rapporto pertinenziale con la miniera "Sant'Angelo".

Il CCR – VIA con la nota del 22 novembre 2018 ha precisato che lo stabilimento di imbottigliamento è da considerarsi "*parte di un unico processo produttivo*" cosicché deve essere oggetto di v.i.a. (si fa notare che tale determinazione non risulta contestata o impugnata dalla società Gran Guizza S.p.a. che ha prestato acquiescenza alla stessa assumendo un comportamento – produzione del progetto – incompatibile con la volontà di contestarla).

In disparte, tale opera pertinenziale, stante l'effetto traslativo in favore della Regione ex art. 29, L.R. n. 15/2002, assume per l'Ente la natura di cespite produttivo poiché determinerebbe a carico del futuro concessionario (sia esso coincidente con il concessionario uscente ovvero con un nuovo concessionario) l'onere di versare in favore della Regione un canone amministrativo pari al 5% del suo valore fino a quando lo stesso non sarà più utilizzato (cfr. art. 33, comma IV, L.R. cit.).

Nel caso in esame si fa riferimento ad uno stabilimento industriale di oltre 40.000 mq il cui utilizzo da parte del concessionario farebbe conseguire alla Regione svariati milioni di euro.

Di qui, la considerazione dello stabilimento quale pertinenza mineraria della concessione Sant'Angelo o la sua mancata considerazione in tal senso determinerebbe effetti patrimoniali di grande rilevanza.

Alternativamente, nell'ipotesi in cui si ritenga che tale stabilimento di imbottigliamento non sia opera acquisita al patrimonio regionale, ne conseguirebbe la necessità della sua rimozione atteso che il futuro concessionario avrebbe diritto a vedersi consegnata l'area di concessione libera da persone e cose ex art. 52, L.R. n. 15/2002.

Per mero obbligo di completezza, si precisa che il bando Sant'Angelo è stato annullato in via di autotutela dalla regione Abruzzo con delibera G.R. n. 96 del 7 febbraio 2019 ma, come appare evidente, tale circostanza è del tutto ininfluenza ai fini che qui interessano.

Infatti, con la citata delibera n. 96/2019 è stato altresì disposto di procedere all'adozione di un nuovo bando per l'affidamento della concessione Sant'Angelo.

Vi è, però, che la stessa regione si è riservata di procedere alla "*individuazione esatta delle opere e delle aree pertinenti funzionali all'esercizio della concessione che diventeranno di proprietà della Regione al termine della concessione*".

È a dire tra trent'anni, lasciando irrisolto il problema da noi evidenziato per quanto attiene le pertinenze attualmente funzionali alla concessione Sant'Angelo.

Tale aspetto, fortemente elusivo dell'ordinanza cautelare, sarà oggetto di specifica impugnativa.

Solo per mero scrupolo e senza che ciò possa essere ritenuto quale rinuncia ai rilievi di cui sopra, si fa notare che la Regione Abruzzo in riferimento al bando "S. Angelo" ha allegato al detto avviso la "Relazione sullo stato conservativo e sulla consistenza del bene e delle relative pertinenze".

In base alla disamina di tale atto è emerso che il pozzo di emungimento Sant'Angelo sia posto a ridosso del notorio stabilimento di imbottigliamento e che *"la tubazione di mandata del pozzo adduce ad un serbatoio avente capacità pari a 5.000 mc installato all'interno dello stabilimento Gran Guizza nella torre attigua al pozzo stesso"* (cfr. pagg.- 18-19).

Ora, come emerge dalle dichiarazioni della società Gran Guizza S.p.a. nell'elaborato progettuale prodotto per il rilascio del PAUR e per la v.i.a., all'interno di detto stabilimento sono presenti numero nove linee di imbottigliamento tutti dedicati, evidentemente, all'imbottigliamento dell'acqua proveniente dai pozzi "Valle Reale" per cui non appare possibile comprendere la destinazione dell'acqua Sant'Angelo e/o San Benedetto la cui vasca di accumulo è presente all'interno del reparto di imbottigliamento della Gran Guizza.

La circostanza impone un esame attento dell'elaborato progettuale che non consente, stante la ridotta scala, di comprendere la destinazione finale dell'acqua minerale San Benedetto/Sant'Angelo pure presente nel reparto di imbottigliamento della Gran Guizza.

Pertanto, si insiste per l'archiviazione del procedimento di v.i.a. non avendo la Gran Guizza S.p.a. dimostrato, sulla base dei rilievi sopra segnalati, di avere la disponibilità dello stabilimento di imbottigliamento e, nel contempo, si insiste per il rigetto del richiesto PAUR.

**Santa Croce Srl**

Legale Rappresentante p.t.- Amministratore Unico  
(Ing. Nicolino Montanaro)





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0060414/19	26/02/2019	PEC	<b>Mittente:</b> ITALIANABEVERAGE@LEGALMAIL.IT	

**Oggetto:** COD. PRATICA PROT. N. 18/276731 DEL 08/10/2018 PAUR - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUA MINERALE "VALLE REALE", AGGIUDICATARIA PROVVISORIA "GRAN GUIZZA SPA" -OSSERVAZIONI

**Impronta:** F98DC817E2AD4E01505B8BEC04BB7D16F4705FE57D0BA4E6CC37D075A895DE4A